



COMUNE DI FILIANO

Provincia di Potenza

Codice Fiscale: 80004190767 – infoline: 0971 – 836010 int. 1 fax: 836009
cap: 85020 – Sede: Corso Giov. XXIII, n. 14
sito: www.comune.filiano.pz.it e-mail amministrativo@filiano.com
AREA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato alla deliberazione consiliare n. 10 del 31 marzo 2009

Dalla Sede Municipale, 27 marzo 2009 =

Il Segretario Comunale – Direttore Generale
- *Dr. ssa Faustina Musacchio* -

INDICE

N. Articolo	Descrizione	Pagina
1	Istituzione del servizio	3
2	Oggetto del Regolamento	3
3	Classificazione del Comune	3
4	Ambito di applicazione	3
5	Gestione del servizio	3
6	Affissione e prestazione d'opera	4
7	Funzionario responsabile	5
8	Soggetto passivo	5
9	Definizione del servizio	5
10	Superficie degli impianti	6
11	Caratteristiche degli impianti	6
12	Ubicazione degli impianti	6
13	Revisione degli impianti	7
14	Spostamento degli impianti	7
15	Piano generale degli impianti	8
16	Ripartizione superfici	9
17	Spazi per le affissioni dirette	9
18	Autorizzazione per le affissioni dirette	9
19	Accesso alle affissioni dirette	10
20	Manifesti funebri	10
21	Manifesti politici	12
22	Modalità per le pubbliche affissioni	13
23	Consegna materiale per l'affissione	13
24	Affissioni urgenti	14
25	Annullamento commissione	14
26	Diniego affissione	15
27	Tariffe	15
28	Maggiorazioni	15
29	Riduzioni	16
30	Esenzioni	16
31	Pagamento dei diritti	16
32	Recupero somme	17
33	Gestione contabile delle somme riscosse	17
34	Contenzioso	17
35	Definizione bonaria	17
36	Sanzioni tributarie	18
37	Interessi	18
38	Sanzioni amministrative	18
39	Rinvio	20
40	Pubblicità del regolamento	20
41	Variazioni del regolamento	20
42	Pubblicità del regolamento	20

Art. 1
Istituzione del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs. -
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è oggetto di apposito separato regolamento.

Art. 3
Classificazione del Comune

1. Il Comune di Filiano, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, è classificato nella quinta categoria.

Art. 4
Ambito di applicazione

1. In tutto il territorio comunale vige, in applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, unica tariffa ordinaria.

Art. 5
Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito dal Comune in forma diretta.
2. La gestione, tuttavia, può essere affidata in concessione ai soggetti aventi i requisiti di legge ed iscritti all'albo previsto dall'art. 53 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

3. L'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate, previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a:
 - a. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b. operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c. società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5) lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione:
 - che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - che la società realizzi la parte più importante della propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d. società di cui all'art. 113, comma 5) lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
5. L'affidamento di cui al precedente punto 4 non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
6. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

<p>Art. 6 Affissione e prestazione d'opera</p>

1. Il servizio gestito direttamente dal Comune non esclude la possibilità di affidare a terzi (imprese individuali, associazioni all'uopo autorizzate, ecc.) mediante procedura diretta o selezione con forma che si riterrà utile adottare, la materiale affissione di manifesti, per conto del Comune, con un rapporto di mera prestazione d'opera.
2. In caso di rapporto così configurato è indispensabile che il competente servizio comunale provveda all'incasso del relativo diritto sulle pubbliche affissioni, impartisca le opportune direttive per lo svolgimento del servizio, vigili sulla corretta applicazione delle disposizioni esistenti in

merito, espliciti, chiaramente, tutto ciò nella relativa convenzione, in modo da salvaguardare le attribuzioni del Comune in materia di accertamento del tributo e di esercizio della pubblica funzione.

3. In tal caso il materiale d'affiggere dovrà, comunque, essere consegnato all'Ufficio Comunale competente, il quale, verificata l'assoluzione dei relativi diritti, apporrà timbro autorizzatorio all'affissione, con la durata della stessa.

Art. 7
Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto – tramite il direttore generale – segretario comunale, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere contrassegnati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato e di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 8
Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 9
Definizione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il Comune, in presenza di sufficiente spazio per le pubbliche affissioni e, comunque, per superfici oltre le minimi prescritte per legge in base alla popolazione, consente l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi, quindi, le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
3. Nell'applicazione di tale servizio il Comune è ovviamente tenuto a rispettare i limiti di superficie debitamente ripartiti al successivo art. 16.

Art. 10
Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 30 per ogni mille abitanti, circa.

Art. 11
Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni sono costituiti da tabelloni fissi o mobili di esclusiva proprietà comunale.
2. Con determinazione del responsabile del servizio, su indicazione della Giunta Comunale, potranno essere utilizzati per le pubbliche affissioni e divulgazioni di notizie di pubblica utilità e per gli scopi di cui al precedente art. 9, strumenti moderni e sofisticati, quali: fogli o lavagne luminose, pannelli elettronici a lettere passanti o fisse, ecc.

Art. 12
Ubicazione degli impianti

1. Gli impianti sono installati nel rispetto del decoro cittadino e delle norme sulla sicurezza e circolazione stradale, nelle seguenti località con la superficie a fianco di ciascuno indicata:

N. Ord	Località	Via	Quantità	Superficie
1	Filiano centro	Piazza Sen. Vito Reale	n. 12	mq. 8,40
2	Filiano centro	Viale I Maggio	n. 20	mq. 14,00
3	Filiano centro	Via dei Tigli	n. 6	mq. 4,20
4	Rione Pace	Via Turati	n. 2	mq. 1,40
5	Meccadinardo	Viale degli Oleandri	n. 4	mq. 3,00
6	Gianturco	Via ex ss. 93	n. 4	mq. 3,00
7	Carpini		n. 4	mq. 3,00
8	Vaccaro		n. 4	mq. 3,00
9	Ghiasti		n. 4	mq. 3,00
10	Martiniello		n. 2	mq. 1,50
11	Giannattasio		n. 4	mq. 3,00

12	Sterpito di Sopra		n. 4	mq. 3,00
13	Sterpito di Sotto		n. 8	mq. 5,60
14	Luponio		n. 4	mq. 3,00
15	Iscalunga	crocevia ex ss. 93	n. 4	mq. 3,00
16	Inforchia	centro	n. 4	mq. 2,80
17	Macchia		n. 4	mq. 3,00
18	Scalera centro	Via delle Querce	n. 8	mq. 5,60
19	Scalera	Piazza Federico II	n. 4	mq. 2,80
20	Pizzutella		n. 4	mq. 3,00
21	Carciuso		n. 8	mq. 5,60
22	Dragonetti	Via Doria	n. 8	mq. 5,60
23	Martiniello		n. 3	mq. 2,50
		totale	126	mq. 90,00

2. Ogni superficie, coincidente con lo spazio di ogni singolo tabellone (delle dimensioni di mt. 1,00 x mt. 0,70) viene contraddistinta con numerazione progressiva con partenza da sinistra verso destra, per ciascun impianto.

Art. 13
Revisione degli impianti

0. Entro la fine dell'anno, il responsabile del servizio, effettuerà censimento degli impianti che potranno essere utilizzati per l'anno successivo, avendo cura di segnalare al Responsabile dell'Area Tecnica, gli impianti obsoleti, fatiscenti e non più idonei da smantellare ed avviare allo smaltimento.
0. La Giunta Comunale, su parere del Responsabile del Servizio, potrà annualmente procedere al potenziamento di detti impianti, mediante installazione di nuove attrezzature anche in località del territorio comunale non ancora servite.

Art. 14
Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, tabelloni, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico il ripristino degli stessi nelle originarie posizioni o in altre su indicazione del competente Ufficio comunale.

Art. 15
Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni, qualora se ne ravvisi la necessità, deve essere redatto in conformità ai seguenti criteri:
 - a. ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
 - b. i centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cinquanta fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissione dirette;
 - c. le dotazioni dei centri abitati di cui alle precedenti lett. a) e b), diversi dal capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x cm. 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell' art. 16;
 - d. le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati, giusta i punti precedenti, così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste;
 - e. ai fini del conteggio, verrà considerata soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione;
 - f. l'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
 - gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione del regolamento per raggiungere il totale complessivo delle superfici indicate nell'art. 12 e successive variazioni;
 - g. la simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi;
 - h. nel caso di allargamento dei centri abitati, per la realizzazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale;
 - i. in ordine agli impianti esistenti e salvo quanto indicato all'art. 13, il piano provvede all'individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi di manutenzione anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui

al punto h) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

Art. 16
Ripartizione superfici

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 10, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica = 50%
 - b) alle affissioni di natura commerciale = 35%
 - c) a soggetti privati = 15%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 17
Spazi per le affissioni dirette

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente articolo e seguenti.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
3. Fino alla realizzazione degli impianti di cui al primo comma ed alla conseguente disciplina per l'utilizzo degli stessi, il Comune destina per le affissioni dirette le superfici dei primi due tabelloni - contraddistinti rispettivamente con i numeri 1 e 2 - compresi negli impianti di cui al precedente art. 12.

Art. 18
Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati e realizzati per lo scopo ed in via transitoria sulle superfici tabellare contraddistinte con i n. 1 e 2 di ciascun impianto.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita istanza corredata della documentazione che l'Ufficio comunale competente riterrà necessario richiedere.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dell'Area competente, previa istruttoria del Responsabile del Servizio.
4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogata di ulteriori 30 gg.

Art. 19
Accesso alle affissioni dirette

1. Fino alla realizzazione di impianti capienti e specifici da destinare con apposito disciplinare a privati, è consentito accedere, in via prioritaria, ai primi due spazi di ciascun impianto, rispettivamente a:
 - a) **alle agenzie di pompe funebri** o parenti esclusivamente per annunci funebri; le superfici tabellari (delle dimensioni di mt. 1,00 di altezza x mt. 0,70 di base) contraddistinti con il numero **uno** ;
 - b) **a raggruppamento o partiti politici** esclusivamente per l'affissione di manifesti politici, al di fuori dei periodi elettorali (ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549).alle superfici tabellari (delle dimensioni di mt. 1,00 x mt. 0,70 di base) contraddistinti con il numero **due**.
2. In caso di insufficienza temporanea l'Ufficio comunale competente, può:
 - . autorizzare caso per caso affissioni dirette anche in altri spazi destinati alle affissioni commerciali;
 - . limitare l'affissione ad un solo esemplare per evento o commemorazione funebre;
 - . limitare l'affissione ai manifesti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.
3. In occasione di consultazioni elettorali ed in presenza di comprovata necessità di allestire spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta, il Comune può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 18, ed utilizzare dette superfici esclusivamente per fini istituzionali, limitatamente al periodo compreso tra la convocazione dei comizi e quindici giorni dopo la conclusione della consultazione stessa.

Art. 20
Manifesti funebri

1. Le agenzie di pompe funebri autorizzate ed i parenti dei defunti possono procedere direttamente all'affissione dei manifesti contenenti annunci funebri (decessi o celebrazioni commemorative) nello spazio appositamente destinato di ciascun impianto esistente e contraddistinto con il numero 1.

2. Gli stessi dovranno prestare scrupolosa attenzione a non coprire annunci o manifesti pubblicitari eventi non ancora scaduti.
3. I manifesti e gli annunci funebri, per poter essere affissi, devono contenere dati sufficienti ad identificare, inequivocabilmente, i soggetti interessati ed obbligati in solido (autore, tipografia, data di affissione ed evento).
4. Gli stessi devono avere le seguenti dimensioni massime:
 - a) manifesti recante notizie di decesso e data per il relativo rito funebre: cm. 60 x cm. 40;
 - b) manifesti recante annunci, celebrazioni di messe alla memoria, trigesimi, ecc.:
cm. 30 x cm. 20;
5. Chi ha operato l'affissione diretta, nei successivi tre giorni, dovrà depositare presso l'Ufficio Tributi la ricevuta comprovante l'avvenuta assoluzione dei relativi diritti, oltre ad un esemplare del manifesto che sarà trattenuto agli atti.
6. Per la peculiarità dell'affissione: urgenti, festive, notturne, in parte o tutto il territorio, con mezzi e risorse dirette degli interessati, viene stabilito un diritto fisso ad evento o annuncio, nella misura di € 10,00 (diconsi euro dieci e centesimi zero), indipendentemente dal numero dei manifesti affissi.
7. La durata dell'affissione dei manifesti, avvisi o annunci di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il terzo giorno successivo alla data di affissione.
8. Le Agenzie o i parenti che hanno effettuato l'affissione, alla scadenza suddetta dovranno provvedere alla materiale defissione dei manifesti funebri o annunci di loro pertinenza, qualora nel contempo non risultassero già coperti da altri avvisi di eventi successivi.
9. Salvo quanto disciplinato specificatamente da norme e regolamenti in materia di Polizia Mortuaria, a salvaguardia delle consuetudini locali e nel rispetto del decoro cittadino, è consentita, in via eccezionale, l'affissione di manifesti recanti annunci di eventi o commemorazioni funebri, in esenzione da qualsiasi diritto, direttamente presso cancelli, androni, ingressi di abitazioni private, portoni condominiali ove si è verificato il triste evento, luoghi di culto prescelti per le onoranze funebri, ingresso cimitero, su automezzi delle agenzie incaricate del servizio funebre, alle seguenti condizioni:
 - a. che siano limitati a quattro esemplari per ogni evento o annuncio commemorativo;
 - b. abbiano l'autorizzazione del capo condomino, legittimo proprietario, ecc;
 - c. abbiano il consenso dei parroci;
 - d. siano affissi su sostegni mobili o con nastro adesivo tale da consentire la rapida ed agevole defissione senza lasciarne traccia;
 - e. siano limitate a tre giorni presso i luoghi ove si è verificato il triste evento;
 - f. siano limitate alla durata delle onoranze funebri presso i luoghi di culto o l'ingresso del cimitero.

Art. 21
Manifesti politici

- A. E' revocato il Regolamento Comunale per l'affissione dei manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 23 febbraio 1996.
- B. Le affissioni di stampati, giornali murali e manifesti al di fuori dei periodi elettorali, ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 449, sono disciplinate dalle seguenti norme:
1. sono destinati all'affissione di materiale politico, da parte di partiti, gruppi o raggruppamenti politici regolarmente riconosciuti, esclusivamente le superfici tabellari, delle dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, comprese negli impianti di cui al precedente art. 17, contraddistinti con il numero due.
 2. Per essere autorizzati all'affissione diretta in detti spazi, i soggetti passivi dovranno produrre apposita istanza corredata da documentazione sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di accesso;
 3. In caso di più istanze, detta superficie verrà a sua volta divisa in sezioni; l'assegnazione delle stesse avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
 4. E' vietato lo scambio o cessione delle superfici assegnate.
 5. Ai partiti o raggruppamenti politici che affiggeranno manifesti al di fuori delle apposite sezione verranno revocate l'assegnazione e l'autorizzazione all'affissione diretta, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa.
 6. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi fino a quindici giorni successivi all'ultimazione della consultazione elettorale, è vietata l'affissione di qualunque manifesto politico in dette sezioni. Ai contravventori verrà comminata sanzione e revocata la relativa assegnazione.
 7. Nel caso di scioglimento, di scissione del partito o gruppo politico o di confluenza in altro raggruppamento politico la revoca dell'assegnazione opera ipso facto.
 8. Il soggetto che ha operato l'affissione, nei successivi tre giorni dovrà far pervenire all'Ufficio Tributi competente, ricevuta comprovante l'avvenuta assoluzione dei relativi diritti, unitamente ad un esemplare del manifesto che sarà trattenuto agli atti del Comune.
 - X 9. I manifesti, stampati, giornali murali d'affiggere devono contenere, chiaramente, i dati identificativi dell'autore, produttore, data e firma del responsabile del partito o gruppo politico autorizzato.
 10. Per opportunità logistica e per valutazione dei costi che vengono parzialmente abbattuti con l'affissione diretta, viene stabilito un diritto di affissione fisso, indipendentemente dalla quantità dei manifesti, dalla durata e porzione di territorio interessato, nella misura di € 25,00 ad affissione. 0
 11. Chiunque ha collaborato alla realizzazione ed affissione diretta del manifesto, risponde, in solido, civilmente e penalmente del suo contenuto.

Art. 22
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui la commissione è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. I manifesti scaduti devono essere coperti o defissi entro cinque giorni dalla scadenza.
6. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora, non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
7. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
8. alcuna affissione può avere luogo prima dell'assoluzione dei relativi diritti salvo i casi previsti per le affissioni dirette.
9. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
10. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quelli negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 23
Consegna materiale per l'affissione

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali ed i diritti di affissione.
2. Lo stesso deve consentire, inequivocabilmente, l'individuazione dei soggetti interessati (autore – tipografia – data – ecc.).

3. La consegna deve avvenire almeno tre giorni prima della data richiesta per l'affissione, salvo i casi di affissioni urgenti, festive e notturne di cui all'art. 24.
4. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
5. L'Ufficio Tributi competente, ricevuto il materiale, provvede ad apporre, su ogni esemplare consegnato per l'affissione, apposito timbro recante l'intestazione dell'Ufficio, la data di inizio e termine dell'affissione, nonché eventuale ubicazione e numero di spazio assegnato.
6. Lo stesso Ufficio provvede, poi, alla consegna del materiale al dipendente comunale o soggetto incaricato per la materiale affissione.
7. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 24
Affissioni urgenti

1. In presenza di risorse umane e finanziarie, il Comune può accettare materiale per la pubblica affissione nello stesso giorno di presentazione, nei due giorni successivi, in giorni festivi ed in ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 7.00).
2. Per dette affissioni "urgenti" sarà dovuto il diritto con le maggiorazioni previste all'art. 28.

Art. 25
Annullamento commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 22, il Committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso della somma versata entro novanta giorni dalla richiesta.
3. La richiesta di annullamento di cui al comma precedente dovrà pervenire al Comune entro due giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 22.
4. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita e, comunque, almeno un giorno precedente quello dell'affissione.
5. Nel caso di annullamento della commissione prevista al precedente comma 4, il committente dovrà, comunque, corrispondere la metà del diritto dovuto.

6. L'annullamento della commissione e l'ammontare del diritto dovuto o della somma da rimborsare, dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
7. Il materiale consegnato per l'affissione ed oggetto di richiesta di annullamento, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, deve essere ritirato dal Committente entro il termine di dieci giorni successivi alla comunicazione di avvenuto annullamento della commissione; trascorso detto termine il materiale potrà essere distrutto o avviato allo smaltimento.

Art. 26
Diniego affissione

1. Il Comune rifiuterà l'affissione di quei manifesti il cui contenuto risulterà offensivo per il pubblico pudore, la fede ed il decoro o risultasse irrispettoso verso le alte cariche dello Stato e contrario ai principi della morale.
2. Analoga vigilanza il Comune effettua sul materiale oggetto di affissione dirette. Infatti i manifesti considerati contrari ai principi di cui sopra verranno prontamente rimossi o coperti a spese dei contravventori, senza pregiudizio di differimento all'autorità giudiziaria.

Art. 27
Tariffe

0. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 19,20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
0. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
0. Annualmente le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in mancanza restano in vigore quelle dell'anno precedente.

Art. 28
Maggiorazioni

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui all'art. 27 è maggiorato del 50%.
2. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50% mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.

Art. 29
Riduzioni

0. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 30
Esenzioni

0. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31
Pagamento dei diritti

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. E' consentito pagare in via posticipata soltanto i diritti relativi alle affissioni dirette, previste dal precedente art. 17.

Art. 32
Recupero somme

1. Per il recupero di somme, comunque, dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 33
Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il ragioniere ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 7 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 34
Contenzioso

0. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"
 - b) gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazione in materia, ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente.

Art. 35
Definizione bonaria

1. Il Comune può procedere, al fine di favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, alla definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità e diritti per pubbliche affissioni, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

Art. 36
Sanzioni tributarie

1. Per le violazioni alle norme sulle pubbliche affissioni e del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 37
Interessi

2. Per le violazioni alle norme sulle pubbliche affissioni e del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
2. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
2. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità o per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento
2. Salvo le disposizioni della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive.

Art. 38
Sanzione amministrativa

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni pubbliche. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative previste dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto ai successivi punti.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni, senza pregiudizio per le azioni penali e civili:
 - a. installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto € 258,23;
 - b. esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione e scritta € 200,00;
 - c. esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascun striscione € 200,00;

- d. effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata € 200,00;
 - e. affissioni dirette di annunci funebri, da parte di soggetti abilitati, fuori degli spazi appositamente destinati = € 50,00 ad evento o annuncio;
 - f. affissioni dirette di annunci funebri, in appositi spazi ma su altri manifesti con validità di affissione = € 70,00 ad evento o avviso;
 - g. affissione dirette di manifesti o annunci funebri di dimensioni superiori a quelle consentite = € 70,00 ad evento o annuncio;
 - h. mancata defissione dei manifesti o annunci alla scadenza della durata di affissione = € 100,00 ad evento;
 - i. scambi di sezione tra partiti politici, per le affissioni dirette = € 150,00;
 - j. affissione di manifesti politici in sezioni assegnati ad altri partiti = € 150,00;
 - k. affissione di manifesti politici al di fuori delle superfici appositamente a ciò destinate e contraddistinte con il numero due, da parte di soggetti abilitati all'affissione diretta = € 200,00;
 - l. affissione di manifesti politici da parte di soggetti non autorizzati = € 300,00
 - m. affissione di manifesti politici al di fuori degli impianti comunali, su selciati, muri, recinzioni, fabbricati, monumenti, ecc. = € 500,00;
 - n. affissione di manifesti politici, durante il periodo di consultazione elettorale al di fuori degli spazi predisposti, ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, per la propaganda elettorale diretta ed indiretta = € 1.000,00;
 - o. copertura, deterioramento, defissione, tracciamento, imbrattamento di manifesti, spazi, pareti, ecc. con vernici o altro materiale = € 500,00. La sanzione è raddoppiata se l'azione vandalica è rivolta a manifesti politici, a persone o autorità bene individuate, o è effettuata con simboli e altro materiale che offendono la morale, la fede e la pubblica decenza, salvo l'azione penale.
 - p. altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabili le relative spese.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.
7. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 39
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 40
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 41
Variazione del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 42
Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Il Segretario Comunale – Direttore Generale
- *Dr. ssa Faustina Musacchio* -